

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è irricevibile.
- 2) Il sig. Daniel Lebard sopporterà le proprie spese nonché quelle della Commissione delle Comunità europee.
- 3) Non vi è luogo a provvedere sulla domanda di intervento della Valauret SA.

(<sup>1</sup>) GU C 131 del 3.6.2006.

**Ordinanza del Tribunale di primo grado 10 novembre 2009 — Tiralongo/Commissione**

(Causa T-180/08 P) (<sup>1</sup>)

**(Impugnazione — Funzione pubblica — Agenti temporanei — Mancata proroga di contratto a tempo determinato — Ricorso per risarcimento — Origine del danno — Obbligo di motivazione da parte del Tribunale della funzione pubblica)**

(2010/C 11/53)

Lingua processuale: l'italiano

**Parti**

Ricorrente: Giuseppe Tiralongo (Ladispoli, Italia) (rappresentanti: avv.ti F. Sciaudone, R. Sciaudone e S. Frazzani)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Currall e D. Martin, agenti, assistiti dall'avv. S. Corongiu)

**Oggetto**

Impugnazione proposta avverso l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Prima Sezione) 6 marzo 2008, causa F-55/07, Tiralongo/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, e diretta ad ottenere l'annullamento di tale ordinanza

**Dispositivo**

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) Il sig. Giuseppe Tiralongo sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione delle Comunità europee.

(<sup>1</sup>) GU C 171 del 5.7.2008

**Ricorso proposto il 5 ottobre 2009 — Evropaïki Dynamiki/Commissione**

(Causa T-409/09)

(2010/C 11/54)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: Evropaïki Dynamiki-Proigmena Systimata Tilepikoinon Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: avv.ti N. Korogiannakis e M. Dermitzakis)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

**Conclusioni della ricorrente**

- condannare la Commissione a versare alla ricorrente l'importo di EUR 2 000 000, corrispondente all'utile lordo della ricorrente (50 % del valore del contratto)
- condannare la Commissione a versare l'importo di EUR 100 000 corrispondente al danno subito per la mancanza di opportunità di eseguire il contratto;
- condannare la Commissione alle spese legali sostenute dalla ricorrente e alle altre spese relative al presente ricorso, anche nel caso di rigetto dello stesso.

**Motivi e principali argomenti**

Nella fattispecie, la ricorrente propone un'azione di responsabilità extracontrattuale derivante dal danno che essa asserisce di aver subito in conseguenza della decisione della Commissione 15 settembre 2004 di respingere l'offerta della ricorrente presentata in risposta al bando di gara aperta FISH/2004/02 per la fornitura di servizi informatici e forniture connesse legate ai sistemi di informazione della Direzione Generale per la Pesca (<sup>1</sup>) e di attribuire il contratto all'aggiudicatario. Nella sua sentenza 10 settembre 2008 (<sup>2</sup>), il Tribunale ha constatato che la Commissione, nell'adottare detta decisione, non ha adempiuto all'obbligo di motivazione che le incombe ai sensi dell'art. 100 del regolamento finanziario (<sup>3</sup>) e dell'art. 149 delle relative modalità di esecuzione. Il Tribunale non si è pronunciato sugli altri argomenti presentati dalla ricorrente.

La ricorrente fa valere, a sostegno delle sue domande, che attraverso la sentenza di cui sopra il Tribunale ha riconosciuto che il comitato di valutazione ha confuso criteri di aggiudicazione e criteri di selezione e ha valutato erroneamente l'offerta della ricorrente, respingendola infondatamente.

Inoltre, la ricorrente censura ulteriori irregolarità nella procedura d'appalto di cui trattasi, che sono state fatte valere nella causa T-465/04, ma che non sono state esaminate dal Tribunale e sulle quali il medesimo non si è pronunciato. La ricorrente sostiene che la Commissione ha violato il principio di non discriminazione e della libera concorrenza nonché il principio della buona amministrazione e il dovere di diligenza e che essa ha commesso manifesti errori di valutazione. Essa sostiene che in tali circostanze, la violazione del diritto comunitario costituisce una violazione sufficientemente qualificata del diritto.

La ricorrente fa valere che poiché il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione dopo che il contratto aggiudicato basato sulla decisione annullata era stato completamente eseguito, essa chiede un risarcimento per la mancata aggiudicazione di detto contratto nonché per la perdita di un'opportunità.

(<sup>1</sup>) GU 2004/S73 - 061407

(<sup>2</sup>) causa T-465/04, *Evropaiki Dynamiki/Commissione* (Racc. pag. II-00154).

(<sup>3</sup>) Regolamento del Consiglio (CE, Euratom) 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1).

## Ricorso proposto il 19 ottobre 2009 — DEI/Commissione

(Causa T-421/09)

(2010/C 11/55)

*Lingua processuale: il greco*

### Parti

*Ricorrente:* Dimosia Epicheirisi Ilektrismou A. E. (DEI) (Atene, Grecia) (rappresentante: avv. P. Anestis)

*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee

### Conclusioni della ricorrente

— annullare la decisione;

— condannare la Commissione alle spese.

### Motivi e principali argomenti

Il 5 marzo 2008, la Commissione ha adottato la decisione C(2008) 824 relativa alla concessione o al mantenimento in vigore da parte della Repubblica ellenica di diritti per l'estrazione di lignite a favore della Dimosia Epicheirisi Ilektrismou A.E. (in prosieguo: la «ricorrente»), in cui sosteneva che la Repubblica ellenica avesse violato l'art. 86, n. 1, CE, in combi-

nato disposto con l'art. 82 CE, nei limiti in cui aveva concesso e mantenuto diritti privilegiati a favore della ricorrente per lo sfruttamento della lignite in Grecia, dando luogo, di conseguenza, ad una disparità di opportunità tra imprese con riguardo all'accesso a materie prime combustibili per la produzione di energia elettrica e fornendo alla ricorrente la possibilità di mantenere o di rafforzare la sua posizione dominante sul mercato della fornitura all'ingrosso di energia elettrica.

Avverso detta decisione la ricorrente ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee domanda di annullamento, registrata con numero di ruolo T-169/08, attualmente pendente.

Con il presente ricorso si chiede l'annullamento, ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE, della decisione della Commissione 4 agosto 2009, C(2009) 6244 (in prosieguo: la «decisione impugnata») «per la determinazione di misure concrete ai fini della correzione delle conseguenze sfavorevoli per la concorrenza derivanti dalla violazione accertata nella decisione della Commissione 5 marzo 2008, C (2008) 824, relativa alla concessione o al mantenimento in vigore da parte della Repubblica ellenica di diritti per l'estrazione di lignite a favore della Dimosia Epicheirisi Ilektrismou A.E.».

Con il primo motivo di annullamento, la ricorrente fa valere che la Commissione è incorsa in errore di diritto nonché in errore manifesto nella valutazione delle circostanze di fatto, dal momento che, in primo luogo, avrebbe erroneamente determinato i mercati rilevanti, non avendo preso in considerazione il fatto che, per la produzione di elettricità, farebbero concorrenza alla lignite estratta anche altri combustibili, come il gas naturale, che sono costituiti da surrogati della lignite e, conseguentemente, fanno parte del medesimo mercato e, in secondo luogo, avrebbe erroneamente valutato la dimensione geografica del mercato della fornitura di lignite in Grecia per la produzione di elettricità, in quanto il mercato della fornitura di lignite si estenderebbe su una più vasta area dei Balcani.

Con il secondo motivo di annullamento, la ricorrente deduce che la decisione impugnata è viziata da un errore di diritto nonché da un errore manifesto nella valutazione delle circostanze di fatto quanto alla necessità dell'imposizione di misure correttive. In primo luogo, la ricorrente deduce che la Commissione è incorsa in errore, dal momento che non avrebbe preso in considerazione, per la determinazione delle misure correttive, gli argomenti giuridici e i dati di fatto assunti nel procedimento amministrativo e in quello di annullamento con riguardo alla decisione del marzo 2008. In secondo luogo, la ricorrente fa valere che la Commissione ha erroneamente respinto i nuovi elementi significativi dedotti dalla DEI quanto all'ulteriore apertura del mercato della fornitura all'ingrosso di elettricità, sull'erroneo assunto che non sussistessero nuove circostanze di fatto sostanziali. In terzo luogo, la decisione impugnata, secondo la ricorrente, si fonda su un calcolo erroneo dei quantitativi di lignite che devono essere attribuiti ai concorrenti al fine di correggere la presunta infrazione.